



HAT SGR S.p.A.

Società di Gestione del Risparmio

Iscrizione al n. 115 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF presso Banca d'Italia, Sez. Gestore di FIA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09634381009
Sede legale in Corso Europa 22, 20122 Milano

HAT SGR S.p.A.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo – Parte Generale

Edizione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 marzo 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n.231



Indice

Indice	2
Sezione Prima - Contesto Normativo	3
1.1 Regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.	3
1.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione.	17
1.3 Fonti del modello.	19
Sezione Seconda – Adozione del Modello da parte di HAT SGR	20
2.1 Ruolo e attività di HAT SGR.	20
2.2 Finalità del modello.	20
2.3 Destinatari del Modello.	21
2.4 Costruzione del Modello e sua struttura.	22
2.5 Principi ispiratori del Modello.	25
2.6 Procedura di adozione del Modello.	25
Sezione Terza – Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001	26
Sezione Quarta – L’organismo di Vigilanza	27
4.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza.	27
4.2 Nomina dell’Organismo di Vigilanza.....	28
4.3 Compiti dell’Organismo di Vigilanza.	29
4.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza.	31
4.5 Obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.	31
4.6 Verifica sull’adeguatezza del Modello.	33
Sezione Quinta – Criteri Di Aggiornamento ed Adeguamento Del Modello	35
5.1 Aggiornamento e Adeguamento del Modello.	35
Sezione Sesta – Sistema Disciplinare	36
6.1 Principi generali.	36
6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.	36
6.3 Ambito di applicazione.....	37
6.4 Sanzioni applicabili ai Dipendenti.	37
6.5 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	39
6.6 Sanzioni applicabili ai vertici aziendali e al Collegio Sindacale.....	39
6.7 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e fornitori.....	40
Sezione Settima –Formazione e Diffusione del Modello	41
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti	41
7.2. Comunicazione iniziale.....	41
7.3. La formazione	41
7.4. Informativa a collaboratori, professionisti esterni e fornitori.....	42

Sezione Prima - Contesto Normativo

1.1 Regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il D.lgs. n. 231 dell'8/6/2001, in parziale attuazione della legge delega 29/09/2000, n. 300, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti), in un'ottica di adeguamento alle convenzioni internazionali, cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.lgs. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di altri Stati Membri dell'Unione Europea – istituisce la responsabilità della *societas*, “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*” (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione “capitale” dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal D.lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Più in particolare, quando l'autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Quando, invece, l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa quando le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente non va esente da responsabilità, quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire unicamente dalla commissione di uno dei reati specificamente indicati nel Decreto e riguardanti le seguenti fattispecie:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 24 del Decreto)
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

-
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - (art. 24-bis del Decreto)
 - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
 - **Delitti di criminalità organizzata** - (art. 24-ter del Decreto)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);
 - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art 416, comma 6 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso **anche straniera** (art. 416-bis c.p.);
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Sequestro di persona a scopo rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
 - **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 25 del Decreto)
 - Concussione (art. 317 c.p.);
-

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - (art. 25 bis del Decreto)
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** - (art. 25-bis 1 del Decreto)
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** - (art. 25-ter del Decreto)
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3,
 - Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, comma 1
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** - (art. 25-quater del Decreto)
 - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - (art. 25-quater 1 del Decreto)
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 – bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale** - (art. 25-quinquies del Decreto)
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 – quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
- **Abusi di mercato (reati)** - (art. 25-sexies del Decreto)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 - TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 - TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- **Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi)** - (art. 187-*quinquies* TUF)
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
 - Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - (art. 25-*septies* del Decreto)
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** - (art. 25-*octies* del Decreto)
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - (art. 25-*novies* del Decreto)
 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
 - Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 1):

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):

- o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*);
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*);
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. *c*).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - (art. 25- decies del Decreto)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).
- **Reati ambientali** - (art. 25- undecies del Decreto)
 - Reati previsti dal Codice penale:
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452 – octies)
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
 - Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sotto-suolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
- Siti contaminati (art. 257)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** - (art. 25- duodecies del Decreto)
 - Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22 comma 12-bis - d. lgs. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998)
- **Reato di razzismo e xenofobia** (art. 25 – terdecies del Decreto)
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)
- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Ne deriva che, laddove venga commesso uno dei reati previsti dal Decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "Amministrativa" dell'Ente.

HAT SGR, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle attività di impresa, intende ispirare la propria attività ai principi di rispetto non solo formale ma anche sostanziale della normativa vigente.

Ai fini della predisposizione del presente Modello sono state, pertanto, prese in considerazione le fattispecie di reato di seguito riportate, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'ambito di attività di HAT SGR.

1. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2. Reati societari
3. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico
4. Reati ed illeciti amministrativi di abuso e manipolazione di mercato
5. Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
6. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
7. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
8. Reati ambientali
9. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per una breve descrizione delle fattispecie, l'individuazione delle attività sensibili e la definizione dei protocolli finalizzati a prevenire la commissione dei reati sopra indicati si rinvia alla Parte Speciale.

Non si sono ritenuti ipotizzabili, per le attività condotte dalla SGR operante nel settore del risparmio gestito, i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati aventi ad oggetto pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, i reati di crimine organizzato transnazionale, i reati di criminalità organizzata, i reati di razzismo e xenofobia, i reati contro l'industria ed il commercio nonché i delitti in materia di violazione dei diritti di autore commessi nell'interesse o a vantaggio della Società

1.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione.

Il Decreto (artt. 6 e 7) manda esente la Società da responsabilità amministrativa quando l'Ente sia in grado di provare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, *“modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire”* la realizzazione degli illeciti penali considerati.

In considerazione della peculiarità delle attività svolte, il Modello è volto ad escludere che i soggetti operanti all'interno di HAT SGR possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve, quindi, rispondere alle esigenze di seguito indicate:

in caso di reato commesso da soggetti **apicali**:

- prima della commissione del fatto l'organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/2001, ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza - OdV);
- l'Ente non risponde se prova che le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo (art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/2001, 187-*quinquies* TUF);
- l'Ente non risponde se prova che non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/2001);

in caso di reato commesso da soggetti **subordinati**:

- in ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (art. 7, comma 1, del D.lgs. 231/2001) e che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/2001, ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza - OdV).

La mera adozione del Modello – non obbligatoria per Legge ma che rappresenta la misura minima della diligenza definita dal legislatore – non costituisce, però, strumento sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, stante la necessità che il modello sia *efficace ed effettivo*.

In particolare, un Modello si reputa efficace quando soddisfa le seguenti esigenze (art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2001):

- a) individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

Quanto alla caratteristica della effettività, essa deve intendersi quale efficace attuazione e si estrinseca nel soddisfacimento delle seguenti esigenze:

- a) processo di verifica periodica e continuo miglioramento del Modello sia in occasione di modifiche del contesto normativo o di quello organizzativo interno, sia in occasione del manifestarsi di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- b) esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3 Fonti del modello.

Il Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, e, nei soli casi previsti dall'art. 187-*quinquies* del TUF, sentita anche la Consob, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire gli illeciti previsti.

In tale ottica, nella predisposizione del presente Modello HAT SGR si è ispirata fra l'altro a quanto previsto dal Codice di Comportamento elaborato da ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito).

In particolare, Il Codice di Comportamento ASSOGESTIONI, nell'ottica del rispetto dell'etica degli affari da parte dell'Ente, pone come *“condizione essenziale per ottenere l'esenzione dalla responsabilità l'aver preventivamente adottato ed efficacemente attuato dei Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati”*. A tal fine il menzionato Codice di Comportamento stabilisce che, per controllare l'effettiva attuazione dei principi etici adottati e per garantire comportamenti informati alla massima liceità, trasparenza e correttezza, la Società di gestione del risparmio deve:

- prevedere appositi sistemi di registrazione, autorizzazione e verifica dei processi decisionali, curandone il corretto funzionamento e aggiornamento;
- comunicare in maniera efficace standard e procedure a dipendenti e organi sociali tramite appositi corsi, seminari e tirocini;
- prevedere un adeguato sistema sanzionatorio che consenta all'Organismo di Vigilanza di sanzionare eventuali violazioni.

ASSOGESTIONI, inoltre, al fine di consentire la costruzione di “Modelli di organizzazione e gestione” che risultino sufficientemente flessibili, suggerisce di prestare la dovuta attenzione ai cambiamenti e alle evoluzioni verificatesi all'interno delle società di gestione del risparmio.

Nell'ambito dei gruppi societari rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Di conseguenza ogni società è tenuta ad adottare un proprio modello ed individua un proprio Organismo di Vigilanza.

Sezione Seconda – Adozione del Modello da parte di HAT SGR

2.1 Ruolo e attività di HAT SGR.

HAT SGR, costituita nel 2007 su iniziativa delle Camere di Commercio Italiane e autorizzata allo svolgimento dell'attività di gestione del risparmio con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 aprile 2008, ha per oggetto la promozione e la gestione di fondi comuni d'investimento di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati ed istituzionali, in settori d'interesse per lo sviluppo delle economie locali e regionali.

Nell'ambito della missione istituzionale di HAT SGR, nel corso del IV trimestre 2008 si è reso operativo il primo fondo promosso dalla Società, il Fondo Sistema Infrastrutture. Si tratta di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati, destinato a investire nello sviluppo, nella gestione e nella valorizzazione di infrastrutture economiche di livello locale, regionale o multiregionale, da realizzarsi prevalentemente in Italia ed in via residuale in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo.

Proprio in ragione della peculiare attività esercitata nell'ambito del risparmio gestito, HAT SGR intende procedere all'attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, in modo da assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento delle politiche aziendali nonché la tutela della posizione e dell'immagine aziendale.

2.2 Finalità del modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma è tesa, altresì, a migliorare la *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente e/o indirettamente operano per HAT SGR la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti non conformi alla legge, alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure

aziendali, illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Pertanto, attraverso l'adozione del presente Modello, HAT SGR intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale in forza e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti d'affari, che HAT SGR condanna fermamente ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività, cui la Società si ispira;
- informare il personale della società, i collaboratori e i *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei compiti assegnati.

2.3 Destinatari del Modello.

Il Modello è indirizzato a tutto il personale della Società che, in particolare, si trovi a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate dal presente Modello.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni - intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino alla Società la propria collaborazione. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla Società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

Nell'ambito del processo di investimento, sia in sede di individuazione delle possibili società *target* che in sede di individuazione di eventuali *partners* dell'investimento, e comunque prima

di legarsi a terzi con stabili vincoli contrattuali, si prevede che HAT SGR svolga un'adeguata procedura di *due diligence*, finalizzata, fra l'altro, a verificare la reputazione della società *target* o *partner* e dei suoi principali esponenti, soci ed amministratori, la situazione finanziaria, la competenza tecnica, i maggiori clienti per i quali opera e i rapporti rispetto alle pubbliche autorità.

2.4 Costruzione del Modello e sua struttura.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche ai principi ed ai suggerimenti dettati al riguardo dal Codice di Comportamento ASSOGESTIONI.

Le attività svolte sono in appresso, sinteticamente, descritte.

a) Mappatura delle attività sensibili

Alla mappatura delle Attività Sensibili si è pervenuti previo esame della documentazione aziendale (organigramma, procedure aziendali, disposizioni organizzative, ordini di servizio, deleghe e procure, contrattualistica rilevante, relazione sulla struttura organizzativa, *standards* dell'*internal audit* e piani delle verifiche, piani delle verifiche della funzione di *compliance* etc.), nonché attraverso l'effettuazione di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, mirate alla rilevazione delle attività svolte nonché all'approfondimento dei processi aziendali e del controllo sugli stessi.

b) Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti

Una volta effettuata l'indagine e individuate le attività sensibili, si è proceduto ad individuare le procedure esistenti e i concreti controlli esistenti, al fine di verificare se nell'ambito delle attività sensibili individuate e dei presidi esistenti fossero riscontrabili i seguenti requisiti:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico – comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- verifica dell'adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di Attività Sensibili, al fine di: i) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; ii) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); iii) garantire, ove necessario, "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali.

c) Definizione dei protocolli

Attraverso l'illustrato processo di mappatura delle attività sensibili, individuazione dei presidi esistenti e *gap analysis*, si è pervenuti alla definizione dei protocolli decisionali contenenti la disciplina alla quale i soggetti coinvolti nel compimento di ciascuna attività sensibile devono adeguarsi affinché sia garantito un adeguato presidio del profilo di rischio individuato.

d) Implementazione del Modello

Ai fini della implementazione del Modello si è proceduto a:

- identificare l'Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- definire le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

e) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è stato organizzato in una "Parte Generale" e in più "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001.

- La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello.
- La Parte Speciale 1, denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste, ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 2, denominata "Reati Societari" reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 3, denominata "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico" reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-*quater* del D.lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 4, denominata "Abusi di mercato" reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-*sexies* del D.lgs. 231/2001 ed agli illeciti amministrativi introdotti dalla legge Comunitaria 2004.
- La Parte Speciale 5, denominata "Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 6, denominata "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 7, denominata "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001.
- La Parte Speciale 8, denominata "Reati ambientali", reca i protocolli elaborati in relazione alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

2.5 Principi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, HAT SGR ha individuato:

- il Codice Etico;
- lo Statuto sociale;
- il Manuale delle procedure;
- il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF - D. Lgs n. 58/1998) e relativi regolamenti di attuazione emanati da Banca d'Italia;
- le disposizioni normative e regolamentari di settore.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

2.6 Procedura di adozione del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto, ha deciso di procedere all'adozione del presente Modello. La prima adozione del presente Modello è in particolare avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2009.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale si avvale dell'operato dell'Organismo di Vigilanza. Al riguardo, si segnala che modifiche e integrazioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 luglio 2012 e dell'11 dicembre 2014.

Sezione Terza – Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001.

A seguito dell'analisi dei processi e dell'operatività aziendale, la Società ha individuato le Attività a rischio (mappatura dei rischi) rilevanti ai fini del Decreto.

In tal senso, come già rilevato nella Sezione Seconda, si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

In esito all'analisi condotta sono quindi state individuate le attività sensibili nell'ambito delle quali è configurabile il rischio di commissione di alcune delle categorie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. In merito alla elencazione di tali attività sensibili, si rinvia al contenuto delle singole Parti Speciali.

Sezione Quarta – L’organismo di Vigilanza.

4.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b) del D. lgs. 231/2001, di *“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti poteri autonomi di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e gestoria della società da esercitarsi nei confronti di tutti i settori della società, nonché nei confronti dei collaboratori esterni e dei consulenti della società medesima.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l’Organismo di Vigilanza riferisca – relativamente alla conduzione e all’esito delle verifiche – direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed all’Amministratore Delegato. La sussistenza di tale requisito presuppone in particolare che l’Organismo

- sia collocato all’interno dell’organizzazione aziendale in una posizione gerarchica più elevata possibile, accompagnata dalla non attribuzione di compiti operativi di politica aziendale che ne potrebbero minare l’obiettività di giudizio;
- disponga di un budget idoneo ad assumere decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie finizioni;
- sia remunerato in maniera adeguata ai compiti e alle responsabilità assegnati.

L’Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni della società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia a locali sia a dati, archivi, documentazioni e, in quest’ottica, si coordina oltre che con gli altri organi sociali anche con gli eventuali servizi di sicurezza dell’Ente, dei quali può, se del caso, avvalersi.

Il requisito di professionalità presuppone che i membri dell’Organismo di Vigilanza debbano avere specifiche competenze in materia giuridica, economica e finanziaria relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati, nonché precipue competenze di attività consulenziale nelle materie sopraelencate, al fine di garantire l’efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai dipendenti e collaboratori, anche esterni della società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia a locali sia a dati, archivi, documentazioni e, in quest'ottica, si coordina oltre che con gli altri organi sociali anche con gli eventuali servizi di sicurezza dell'ente, dei quali può, se del caso, avvalersi.

Per una piena aderenza ai dettami del D.lgs. 231/2001 è indispensabile l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali della Società. Tutti i rapporti, nei quali l'organismo è parte non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve provvedere, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

Inoltre, per garantire il corretto assolvimento dei propri compiti, all'Organismo di Vigilanza è conferita autonomia finanziaria.

4.2 Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Codice di Comportamento di ASSOGESTIONI prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano individuati dall'organo amministrativo della società e in possesso di particolari requisiti soggettivi proprio in funzione dello specifico onere loro affidato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza di HAT SGR devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità o di conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare:

- non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti dell'Organo decisionale dell'Ente, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione né con i revisori incaricati da questa, né tra di loro;
- non devono essere componenti (salvo che si tratti di amministratori non esecutivi o non esecutivi indipendenti) dell'organo decisionale dell'Ente, della Società di Revisione o revisori incaricati da questa;

- non devono vantare rapporti lavorativi, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati e gli illeciti considerati dal D.lgs. 231/2001;
- non devono essere portatori, facendone apposita dichiarazione, di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'ente, tali da pregiudicare la loro indipendenza né di coincidenze di interesse con l'ente medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- non devono avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

Nelle altre ipotesi, la revoca di un componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza s'impegnano a comunicare immediatamente alla società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

4.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- promuovere l'adozione delle procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- verificare che l'implementazione del presente Modello sia adeguata alle esigenze di osservanza del D.lgs. 231/2001;
- indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura tecnica;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza e comunque nel rispetto dell'autonomia statutaria e organizzativa dell'Ente.

4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione della Società.

E' inoltre previsto uno scambio di informazioni, su richiesta di qualunque delle parti, con il Collegio Sindacale nonché con la Società di Revisione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dall'Amministratore Delegato con congruo anticipo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso.

Con cadenza almeno annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto in merito all'attività svolta e, sempre con cadenza annuale, un piano di attività previste per l'anno successivo. Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello;
- le proposte di miglioramento.

Gli incontri tenuti dall'Organismo di Vigilanza devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo medesimo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si consulta con le funzioni competenti presenti in società per i diversi profili specifici.

4.5 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissioni di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi con le scadenze e modalità previste nel Modello ed eventuali ulteriori informazioni richieste dall'OdV nell'ambito della corretta esecuzione dei propri compiti.

Debbono altresì essere segnalate all'OdV eventuali osservazioni sull'adeguatezza del Modello, evidenziando le esigenze emergenti e ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello stesso, nonché ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa della Società.

All'Organismo di Vigilanza devono, altresì essere trasmesse le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio per un periodo di 10 anni.

Segnalazioni

HAT si è dotata di specifici canali che consentono ai Destinatari di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

E', in particolare, previsto che tali segnalazioni pervengano in forma scritta direttamente all'OdV mediante trasmissione in busta chiusa al seguente recapito:

- Organismo di Vigilanza HAT SGR S.p.A., Corso Europa 22, 20122 MILANO

oppure, alternativamente

- all'indirizzo di posta elettronica: odv@hat.it

I canali adottati per la trasmissione delle segnalazioni sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e l'accesso a tali comunicazioni è consentito soltanto all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione ricoperta.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali approfondimenti conseguenti, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

Gli autori delle segnalazioni sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La violazione delle misure di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate costituiscono violazione del presente Modello e, come tali, sono soggette alle sanzioni previste dal vigente sistema disciplinare

4.6 Verifica sull'adeguatezza del Modello.

Oltre all'attività di vigilanza sull'effettività del Modello, l'Organismo di Vigilanza effettua, periodicamente, verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da HAT SGR in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle informazioni trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle strutture aziendali dallo stesso individuate, nonché delle attività di sensibilizzazione degli organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, delle strutture della funzione di Audit e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

L'attività svolta è sintetizzata nel report, in cui vengono evidenziate anche le eventuali criticità e i miglioramenti da attuare, presentato al Consiglio di Amministrazione.

Sezione Quinta – Criteri Di Aggiornamento ed Adeguamento Del Modello.

5.1 Aggiornamento e Adeguamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli, fermi restando i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza può formulare osservazioni e proposte attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo alle funzioni aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello e a curare la divulgazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della Società.

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, anche al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio può delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di dare supporto con cadenza periodica alle modifiche del Modello che attengono ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con il termine di aspetti descrittivi si fa riferimento al recepimento nel Modello di informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (es. ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove normative aziendali).

Rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività "sensibili", anche eventualmente connesse all'avvio di nuovi campi di attività;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, violazioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sezione Sesta – Sistema Disciplinare.

6.1 Principi generali.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D.lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”*.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che – nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia dettate dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla contrattazione collettiva – sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.

La tipologia e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;

- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un esimente della responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.lgs. 231/2001, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

6.3 Ambito di applicazione.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate nei confronti del personale operante presso la Società, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo.

6.4 Sanzioni applicabili ai Dipendenti.

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7

della legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all’applicabilità dell’art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi del settore di appartenenza.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

b) Rimprovero scritto:

- reiterata commissione delle condotte di cui alla lett. a) .

c) Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

- violazioni di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- compimento di atti contrari all’interesse di HAT SGR.

d) Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Modello (giustificato motivo):

- comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

e) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa):

- comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto.

Il potere disciplinare di cui al presente paragrafo è esercitato, su delibera dell'Organismo di Vigilanza, dal datore di lavoro, salva la necessità del preventivo parere del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione del licenziamento.

6.5 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari consistenti nella lettera di richiamo, in caso di violazioni di lieve entità, o nella risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazioni di grave entità.

Il potere disciplinare di cui al presente paragrafo è esercitato, su delibera dell'Organismo di Vigilanza, dal datore di lavoro, salva la necessità del preventivo parere del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione del licenziamento.

6.6 Sanzioni applicabili ai vertici aziendali e al Collegio Sindacale.

Ai fini del D.lgs. 231/2001, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati vertici aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei vertici aziendali, o dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nei casi più gravi l'Assemblea dei soci, debitamente informata, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli amministratori ed ai sindaci; il Consiglio di Amministrazione potrà revocare le deleghe attribuite agli Amministratori; infine, per quanto attiene ai Dirigenti, troveranno applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 6.5.

6.7 Disciplina applicabile nei rapporti con collaboratori esterni e fornitori.

Nei confronti di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società, valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Sezione Settima –Formazione e Diffusione del Modello

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del D. Lgs. 231/2001 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di HAT SGR.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

7.2. Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i dipendenti e agli organi sociali di HAT SGR.

Ai nuovi assunti sarà consegnato un *set informativo*, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo assunto, il Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il D.lgs. 231/2001, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.

7.3. La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

HAT SGR cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- e-mail ai dipendenti;
- circolari aziendali;
- predisposizione di un questionario da compilarsi a cura dell'utente, che ne attesti la presa visione e la comprensione del contenuto.

Potranno inoltre essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza.

7.4. Informativa a collaboratori, professionisti esterni e fornitori

Sono fornite a collaboratori, professionisti e fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da HAT SGR, sulla base del presente Modello di organizzazione gestione e controllo, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi, HAT SGR inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.